CORTE DI CASSAZIONE — Sez. lav. — 12 luglio 2004 n. 12869 — *Pres.* Senese — *Est.* D'Agostino — *P.M.* Pivetti (concl. conf.) — Iocle e a. (avv. Salerni, Buffoni, Civitelli, Giammarco) c. Min. giustizia (Avv. gen. St.).

(Cassa App. Milano 11 giugno 2002 e decide nel merito).

[8760/12] **Ufficiale giudiziario - Autorizzazione all'uso di mezzo di trasporto proprio per adempimenti di servizio fuori dall'edificio sede dell'ufficio - Diritto alla copertura assicurativa - Spettanza.** (D.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44, regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 d.P.R. 5 marzo 1986 n. 68).

Gli ufficiali giudiziari autorizzati all'uso di propri mezzi di trasporto per adempimenti di servizio da eseguire fuori dall'edificio sede dell'ufficio hanno diritto alla copertura assicurativa prevista dall'art. 16 d.P.R. 17 gennaio 1990 n. 40 e dall'art. 16 del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 1999 (1).

(*Omissis*). — Con il primo motivo, denunciando violazione degli art. 1362 e 1363 c.c. in relazione all'art. 16 c.c.n.l. comparto Ministeri 16 febbraio 1999 e degli art. 32, 103, 104, 106, 133 d.P.R. n. 1229 del 1959, nonché omessa e insufficiente motivazione, i ricorrenti addebitano al giudice d'appello la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale nella interpretazione dell'art. 16 del contratto collettivo, in particolare per non aver tenuto conto del tenore letterale della norma, che prevede l'obbligo di assicurazione in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto sia in ipotesi di servizio espletato fuori dell'ambito territoriale di competenza, sia in ipotesi di servizio espletato « in trasferta » e cioè al di fuori dell'edificio che costituisce sede di lavoro, limitando arbitrariamente ed immotivatamente l'ambito di applicazione della norma alla sola ipotesi di servizio prestato fuori del territorio di competenza.

Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 6 d.P.R. 23 settembre 1988 n. 359, dell'art. 16 d.P.R. n. 44 del 1990 e dell'art. 16 c.c.n.l. comparto Ministeri 16 febbraio 1999 in relazione all'art. 133 d.P.R. n. 1229 del 1959, nonché insufficiente motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui nega l'esistenza di un sinallagma contrattuale e sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, la copertura assicurativa dovuta dal datore di lavoro costituisce la controprestazione della prestazione del lavoratore, consistente nell'utilizzo della propria autovettura in luogo di quella che l'amministrazione avrebbe dovuto fornire.

I motivi di ricorso, che per la loro connessione è opportuno esaminare congiuntamente, sono meritevoli di accoglimento nei limiti delle seguenti considerazioni.

L'art. 16 d.P.R. n. 44 del 1990, il cui testo è trascritto in controricorso, così dispone: « Le amministrazioni sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dell'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio ».

L'art. 16 c.c.n.l. comparto Ministeri 16 febbraio 1999 (che ha sostituito la corrispondente norma del d.P.R. n. 44 del 1990), così come trascritto in ricorso, così recita: « Le amministrazioni stipulano una polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio,

del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio ».

Le due norme sono sostanzialmente conformi, se si esclude il termine « missione », sostituito dal termine « trasferta » e l'espressione « fuori dall'ufficio » sostituita dall'espressione « fuori dalla sede di servizio ».

La Corte d'appello, che ha compiuto la propria esegesi con esclusivo riguardo al testo dall'art. 16 d.P.R. n. 44 del 1990, ha ritenuto che l'espressione « adempimenti di servizio fuori dall'ufficio » deve essere inteso nel senso di atti compiuti fuori dell'ambito territoriale di competenza dell'ufficiale giudiziario ed ha rilevato che tale interpretazione deve ritenersi avvalorata dalla modifica apportata dall'art. 16 c.c.n.l., che ha sostituito all'espressione « ufficio » quella di « sede di servizio »; ha escluso che per « ufficio » il decreto avesse inteso riferirsi all'edificio ove ha sede l'ufficio giudiziario osservando che, laddove il legislatore aveva inteso riferirsi all'edificio, come nell'art. 133 d.P.R. n. 1229 del 1959, aveva usato il termine corrispondente.

Questa interpretazione non può essere condivisa perché illogica e non correttamente eseguita secondo i canoni di ermeneutica contrattuale.

In primo luogo la Corte territoriale non ha tenuto adeguatamente conto del fatto che nel corso del processo è mutato il quadro normativo di riferimento, con il sopravvenire della contrattazione collettiva: mentre il d.P.R. n. 44 del 1990 si riferisce alle ipotesi di « missione » e « servizio fuori dall'ufficio », la norma collettiva fa riferimento a « trasferte » e adempimenti eseguiti « fuori dalla sede di servizio ».

La Corte territoriale, che non si è fatta carico di stabilire il rapporto tra le predette figure previste dalle due norme, entrambe applicabili *ratione temporis* al rapporto controverso, non ha nemmeno considerato che le predette disposizioni, previste in testi normativi riferiti al comparto ministeriale in genere, andavano interpretate alla stregua del particolare ordinamento proprio degli ufficiali giudiziari. Al riguardo va rilevato che, se per « missione » deve intendersi il trasferimento temporaneo del personale statale « fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 30 chilometri » (così stabilisce la l. 18 dicembre 1973 n. 836 sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) non è logico ritenere che con l'espressione « adempimenti fuori dall'ufficio » il d.P.R. n. 44 del 1990 abbia inteso riferirsi agli adempimenti da compiersi fuori della sede territoriale di competenza dell'ufficiale giudiziario », identificabile con il mandamento; ciò sia perché le due figure (della missione e dell'adempimento fuori dall'ufficio) verrebbero di fatto a coincidere avuto riguardo alla estensione territoriale media dei mandamenti; sia perché la disposizione, così intesa, sarebbe di fatto inapplicabile agli ufficiali giudiziari, tenuti per legge ad operare solo nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale sono addetti (art. 106 d.P.R. n. 1229 del 1959).

È lecito allora ritenere che con l'espressione « adempimenti fuori dall'ufficio » l'art. 16 d.P.R. n. 44 del 1990 abbia inteso riferirsi a situazioni diverse dalla missione e quindi ad adempimenti da effettuarsi fuori dall'edificio sede dell'ufficio e in un raggio di trenta chilometri dalla sede.

D'altro canto non è neppure ragionevole ritenere che l'espressione in esame del d.P.R. n. 44 del 1990 coincida con quella « adempimenti di servizio fuori della sede di servizio » contenuta nell'art. 16 c.c.n.l. Quest'ultima espressione, infatti, riproduce fedelmente la definizione che la l. 28 dicembre 1973 n. 836 sopra citata dà del comando in « missione » dei dipendenti statali e dunque non può riferirsi che a questo istituto.

Resta dunque da vedere a cosa l'art. 16 c.c.n.l. abbia inteso riferirsi con l'espressione « trasferta ». Al riguardo, per lo specifico settore degli ufficiali giudiziari, viene in rilievo l'art. 133 d.P.R. n. 1229 del 1959, nel testo ancora vigente all'epoca della decisione d'appello, che al comma 1 espressamente definisce la trasferta come il servizio svolto al di fuori dell'edificio che costituisce la sede di lavoro. Questa nozione viene dunque a coincidere con quella « adempimento fuori dall'ufficio » contenuta nell'art. 16 d.P.R. n. 44 del 1990.

In definitiva deve ritenersi che sia sotto il vigore del d.P.R. n. 44 del 1990, sia nel vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1999, l'amministrazione aveva l'obbligo di stipulare apposita assicurazione in favore degli ufficiali giudiziari autorizzati a servirsi del

proprio mezzo di trasporto in occasione di adempimenti da eseguire fuori dall'edificio che costituisce la sede di lavoro.

Non è condivisibile infine l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la maggiore gravosità del lavoro svolto dagli ufficiali giudiziari fuori dall'edificio trova adeguato compenso nell'indennità di trasferta. Va considerato infatti da un lato che l'art. 133 l. n. 15 dicembre 1959 n. 1229 prevede la predetta indennità a copertura delle spese del viaggio di andata e ritorno, rapportandone l'importo alla distanza chilometrica coperta, senza alcun riferimento alle spese assicurative, dall'altro lato che la contrattazione collettiva ha espressamente previsto a carico dell'amministrazione uno specifico onere di copertura della spesa assicurativa, ben distinto da quello diretto al rimborso del costo del viaggio in termini di carburante e logoramento del mezzo di trasporto.

Per tutte le considerazioni sopra esposte il ricorso, dunque, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.

Ritiene peraltro la Corte di poter decidere la causa nel merito a norma dell'art. 384, comma 1, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Infatti, a norma dell'ultimo comma dell'art. 63 d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi; ne consegue che all'accoglimento del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme contrattuali collettive possono conseguire effetti non dissimili dall'accoglimento del ricorso per violazione di norme di legge, ivi compresa la cassazione senza rinvio della sentenza annullata.

Per l'effetto la Corte dichiara che i ricorrenti, a decorrere dal 1° luglio 1998, hanno diritto alla copertura assicurativa prevista dall'art. 16 d.P.R. n. 44 del 1990 e dall'art. 16 c.c.n.l. 16 febbraio 1999 in caso di autorizzazione all'uso di propri mezzi di trasporto per adempimenti di servizio fuori dall'edificio sede dell'ufficio. (*Omissis*)

(1) Più in generale, in riferimento alla indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari per gli adempimenti da eseguire al di fuori dell'edificio sede dell'ufficio, v. Cass. 29 dicembre 1999 n. 14674, in questa *Rivista*, 2000, I, 2009, ove la precisazione che — ai fini dell'assoggettabilità a tassazione IRPEF — l'indennità ha natura retributiva e non di rimborso spese; al riguardo, v. altresì Cass. 16 maggio 2000 n. 6293; Cass. 17 dicembre 2001 n. 15921, in *Giur. it.*, 2002, 1737; Cass. 12 marzo 2004 n. 5078.